



P.P. CH-3003 Berna, UFG

Agli ispettorati del registro fondiario e
agli uffici del registro fondiario
Ad ulteriori destinatari

Nostro riferimento: SCHM
Berna, il 20 settembre 2010

Indagine conoscitiva sul disegno dell'ordinanza sugli atti pubblici elettronici (D Oatpe)

Gentili Signore e Signori

In data 11 dicembre 2009 il Parlamento ha approvato la modifica del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrata e altre modifiche della disciplina dei diritti reali; FF 2009, p. 7651 ss.). In data 1° aprile 2010 il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. È previsto di far entrare in vigore il nuovo diritto il 1° gennaio 2012.

La revisione parziale dei diritti reali immobiliari ha offerto lo spunto per rivedere completamente anche il Regolamento del 22 febbraio 1910 per il registro fondiario (RRF; RS 211.432.1). Il relativo disegno è oggetto di un'indagine conoscitiva distinta.

Il regolamento per il registro fondiario viene completato dall'ordinanza sugli atti pubblici elettronici, contenente le disposizioni per l'esecuzione dell'articolo 55a tit. fin. CC. Si tratta sostanzialmente della materia seguente:

- Previste sono *copie* elettroniche degli atti pubblici (art. 14 D Oatpe), che riproducono fedelmente il contenuto dell'atto pubblico e lo rappresentano nell'ambito dei rapporti giuridici. L'atto originale continua ad esigere la stesura su carta.
- Tramite *autenticazione* elettronica la persona autorizzata a stendere atti autentici conferma che una copia riproduce l'atto originale e che una firma proviene da una persona specifica (art. 15 ss. D Oatpe).
- L'Ufficio federale di giustizia delega ad un'organizzazione all'esterno dell'amministrazione pubblica la messa a disposizione e il servizio di un sistema col compito di tenere un registro svizzero delle persone autorizzate a stendere atti autentici; esso si finanzia in modo autonomo tramite emolumenti che coprono i costi (art. 6 D Oatpe).
- La persona autorizzata a stendere atti autentici dispone di una firma elettronica qualificata, che non soltanto dimostra la sua identità, ma anche la sua funzione professionale. La prova per l'autorizzazione a stendere l'atto autentico viene adottata da un attributo professionale esaminato e valido al momento della firma, contenuto nel certificato (art. 3 cpv. 3 lett. a D Oatpe), oppure nell'ambito della stesura del relativo atto, tramite un distinto certificato d'ammissione richiamabile

dal registro delle persone autorizzate a stendere atti autentici, che conferma che il titolare possiede l'autorizzazione a stendere atti autentici (art. 3 cpv. 3 lett. b D Oatpe). I Cantoni stabiliscono in quale procedura viene adottata la dimostrazione dell'autorizzazione (art. 3 cpv. 4 D Oatpe).

- Il Dipartimento federale di giustizia e polizia indica i formati elettronici riconosciuti (art. 3 cpv. 2 E Oatpe). È prevista la seguente regolamentazione: (a) I documenti elettronici destinati ad essere inoltrati ad un'autorità devono essere prodotti in formato PDF/A (Portable Document Format per la conservazione dei dati a lungo termine), secondo la normativa ISO attuale in quel momento, e da munire di una firma elettronica qualificata, integrata nel documento. (b) I documenti elettronici per altri destinatari possono essere prodotti anche in formato TIFF (Tagged Image File Format) ed essere muniti di firma allegata. (c) Più documenti elettronici con i relativi allegati e connessi fra di loro possono essere riuniti in un file ZIP.

Intendiamo offrirvi l'opportunità di esprimervi in merito alla prevista ordinanza sugli atti pubblici elettronici per iscritto. In allegato ricevete il relativo progetto. Ulteriori esemplari possono essere ottenuti dal seguente sito internet (homepage dell'Ufficio federale di giustizia >Temi >Economia >Legislazione >Diritti reali immobiliari e registro fondiario).

Vi invitiamo di inviare la vostra eventuale presa di posizione

entro il 30 novembre 2010

all'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (Bundesrain 20, 3003 Berna, e-mail: egba@bj.admin.ch).

In anticipo vi ringraziamo sentitamente per la vostra preziosa collaborazione.

Distinti saluti

UFFICIO FEDERALE PER IL DIRITTO DEL REGISTRO FONDIARIO E DEL DIRITTO FONDIARIO

Hermann Schmid
Capo supplente

Allegati:

- Disegno dell'ordinanza sugli atti pubblici elettronici (tedesco e francese)

Inviato a:

- Ispettorati del registro fondiario ZH, BE, LU, SZ, SO, BL, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE
- Autorità di sorveglianza sul registro fondiario del Cantone Friburgo
- Registri fondiario dei Cantoni UR, OW, NW, GL, ZG, BS, SH, AI, GE, JU
- Società Svizzera degli Ufficiali del Registro Fondiario
- Federazione Svizzera dei Notai
- Conferenza delle Autorità Svizzere del Registro di Commercio e Uffici del registro di commercio cantonali
- Prestatori di servizi di certificazione riconosciuti ai sensi della FiEle: Swisscom AG, QuoVadis Trustlink Schweiz AG, SwissSign AG, AdminPKI (BIT)
- Legislazione FiEle: UFCOM, TC-Diritto